Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 febbraio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1955, n. 25.
Disciplina dell'apprendistato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato.

Art. 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art. 2.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

TITOLO SECONDO

Assunzione dell'apprendista

Art. 3.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Art. 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 5.

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art. 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

TITOLO TERZO

Durata dell'apprendistato e orario del lavoro

Art. 7.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.

Art. 8.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

Art. 9.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 10.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

TITOLO QUARTO

Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista

Art. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

Art. 12.

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13.

La retribuzione di cui all'art. 11, lettera *c*), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14.

La durata delle ferie di cui alla lettera *e*) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

Art. 15.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

TITOLO QUINTO

Formazione professionale dell'apprendista

Art. 16.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

Art. 18.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Art. 19.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

TITOLO SESTO

Previdenza e assistenza

Art. 20.

E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

Art. 21.

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:

1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza specialistica ambulatoriale;

3) assistenza farmaceutica;

4) assistenza ospedaliera;

5) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1) le prestazioni concernenti la cura;

2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86;

3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti.

Art. 22.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera *b*), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interes-

sate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO SETTIMO

Sanzioni penali

Art. 23.

I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3;

b) con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione delle norme dell'art. 11.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'art. 162 del Codice penale.

Art. 24.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano e disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO OTTAVO

Dell'apprendistato artigiano

Art. 25.

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

Art. 26.

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

Art. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

Art. 28.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'art. 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazioni delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfetaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani.

Art. 29.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni apprendita assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

TITOLO NONO

Norme finali

Art. 30.

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20.

Art. 32.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.

Art. 33.

E' abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — DE PIETRO — VILLABRUNA — VANONI — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954.

Trasferimento della sede dell'Osservatorio italiano di diritto agrario e sostituzione del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1949, con il quale, fra l'altro, la sede dell'Osservatorio italiano di diritto agrario veniva assegnata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1954, con il quale veniva provveduto alla nomina dell'on. professore Pietro Germani a commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario;

Vista la lettera in data 19 maggio 1954, con la quale l'on. prof. Pietro Germani ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La sede dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, già presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene trasferita a Firenze, presso l'Accademia dei Georgofili.

Art. 2.

Il prof. Gian Gastone Bolla, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in sostituzione dell'on. professore Pietro Germani, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

MEDICI — DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 214. — PALLADINI

(685)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Pasquale Aquaro », che da Bellosguardo va all'innesto con la provinciale Roccadaspide-Cimitero di Corleto, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 7 aprile 1952, n. 620, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Pasquale Aquaro », che da Bellosguardo va all'innesto con la provinciale Roccadaspide-Cimitero di Corleto;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1167;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Pasquale Aquaro », che da Bellosguardo va all'innesto con la provinciale Roccadaspide-Cimitero di Corleto, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1955
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 244

(704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 469 del 27 gennaio 1955. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 469 del 27 gennaio 1955, ha fissato come all'unito elenco prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITÀ MEDICINALI (XXVIII Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 460 del 25 novembre 1954 (XXVII elenco specialità medicinali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1954.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Batroral	Deca, Milano	compresse 18	490 —
		compresse 6	175 —
Buscopan forte	Manetti e Roberts, Firenze	fiale 6 × gr. 0,02	750 —
Cipria Sulfoderm	Ro.sa, Napoli	× 25 gr.	525 —
		× 500 gr.	7.500 —
Cytobex	Intrade, Roma	fiale 6 × 15 gamma	425 —
		flac. 10 cc. × 15	370 —
Dodemucil	Carlo Erba, Milano	discoidi 10	1.200 —
Dotevitina	Lab. Farm. C. T., San Remo	fiale 3 × 15 gamma	250 —
		flac. 10 cc. gamma	340 —
		compres. 30 × 10 gamma	515 —
		compres. 30 × 20 gamma	690 —
Esentil	Carlo Erba, Milano	discoidi 20	800 —
Jodosanolo	Ferrazzi, Brescia	fiale 10 × 2 cc.	350 —
		flac. × gr. 100	300 —
Iodarsolo	Baldacci, Pisa	flac. × 200 gr.	350 —
		flac. × 500 gr.	850 —
Magnesia San Pellegrino	Granelli, Milano	busta × 8 gr.	24,50
		flac. × 70 gr.	158 —
		flac. × 150 gr.	297 —
Neocajod	Zilliken, Genova	fiale 5 × 5 cc.	535 —
Osfavit B/12	Osfa, Milano	fiale 3 × 15 gamma	150 —
		compresse 30 × 5 gamma	270 —
Ovuleni Zarri	Zarri, Bologna	ovuli 6 ittiolo 5 %	350 —
		ovuli 6 ittiolo 5 % + bell.	360 —
		ovuli 6 ittiolo 10 %	400 —
		ovuli 6 arg. prot. 4 %	420 —
		ovuli 6 arg. prot. 8 %	460 —
Pantosse	Ist. Scientif. delle Venezie, Padova	flac. × 200 cc.	400 —
Pastiglie e Pillole alla Catramina	Bertelli, Milano	pastiglie 42	200 —
		pillole 40	130 —
		pillole 40 dolcif	130 —
Polmina	Mael's, Varese	flac. × 160 gr.	360 —
Progest	Faber, Milano	fiale 3 ×2 U. I.	350 —
		fiale 3 × 5 U. I.	600 —
		flac. × 5 cc. 10 U/cc.	1.000 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Rubramin	Squibb, Roma	compr. 25 x 10 gamma	500 —
		gocce x 10 cc. da 30 gamma	550 —
		flac. 5 cc. da 30 gamma	400 —
		flac. 5 cc. da 100 gamma	600 —
		flac. 5 cc. da 500 gamma	2.250 —
		fiala x 1.000 gamma	900 —
Siero normale di bue	Ist. Sierot. Milanese, Milano	fiala x 10 cc.	150 —
Silo	Marchetti, Bologna	cioccolatini 2	44 —
Specifico Bejean	Martini, Imperia	flac. x 100 gr.	695 —
Tetracalcium	Robin, Milano	fiale 5 x10 cc.	700 —
		fiale 5 x 5 cc.	450 —
		supposte 10	700 —
Wycillina A. P.	Carlo Erba, Milano	scir. 60 cc. 3.600.000 U.	3.200 —
Xeroform	Ro.sa, Napoli	baratt. x 5 gr.	335 —

ERRATA-CORRIGE

Provvedimento n. 425 del 18 maggio 1954 (XXIV elenco specialità medicinali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 31 maggio 1954.

Invece di:

Ca-re-Vit Balsamico	Fargal, Roma	supposte 10 adulti	550 —
		supposte 10 bambini	450 —

leggi:

Ca-re-Vit normale	Fargal, Roma	supposte 10 adulti	550 —
		supposte 10 bambini	450 —

(683)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 470 del 27 gennaio 1955. Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 470 del 27 gennaio 1955, ha adottato la seguente decisione:

Esenzione dal pagamento dei savraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII, paragrafo 6) e n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso:

A) Di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sovraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate, in aggiunta a quelle elencate nei provvedimenti n. 405 del 9 febbraio, n. 415 del 29 marzo, n. 427 del 31 maggio e n. 444 del 29 ottobre 1954.

Società Elettrica Sarda:
1) Società Miniere di Rosas (Cagliari).

Impresa Elettrica ing. Salvatore Serrentino - Pozzallo (Ragusa):
2) Società S.P.E.R.O. - Pozzallo (Ragusa).

Società Adriatica di Elettricità - Azienda Elettrica Euganea:
3) Direzione Arsenale Marina Militare - Forte San Felice Chioggia (Venezia).

Società Elettrica Romagnola (Ravenna):
4) Salina di Cervia - Cervia (Ravenna).

Società Elettrica Trevigiana:
5) Ditta Salumificio Spinetta - Cornuda (Treviso).

Aziende Municipalizzate Acqua, Gas, Elettricità - Imola:
6) Ditta Ghetti & Saporetti - Circonvallazione Rotonda - Ravenna.
7) Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Centro Sanatoriale Malpighi - Montecatone (Imola).

Società Generale Elettrica della Sicilia:
8) Pastificio Natale Puglisi - Milazzo (Messina).

Società di Giunta:
9) Ditta Barbaro Longo - Paternò (Catania).

B) Di stabilire in L. 0,18 al kWh la misura del sovraprezzo che sarà applicato dalla Società Elettrica della Campania alla Direzione lavori del genio militare di Napoli per il deposito materiali di artiglieria in Gricignano (Napoli) con la decorrenza stabilita nel capitolo VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

(684)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in San Pietro Vernotico.

Con decreto commissariale n. 370.24005.16/5.60085 del 17 gennaio 1955 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Murri Vittoria e De Marco Nicola, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2097 circa, indicato nel catasto rustico di San Pietro Vernotico alla partita n. 3878, foglio n. 40, particelle nn. 2 e 123, con sovrastante fabbricato, sito in San Pietro Vernotico (Brindisi).

(658)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1955:

Angilella Silvio, notaio residente nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Caltanissetta;

Cesarò Gaetano, notaio residente nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto;

Nardiello Feliciantonio, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena;

Girardi Enrico, notaio residente nel comune di Ponte di Piave, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Bagnoli Enrico, notaio residente nel comune di Castel d'Ario, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Volta Mantovana, stesso distretto;

Zibordi Giuseppe, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Mirandola, stesso distretto;

Zordan Nicodemo, notaio residente nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Badia Calavena, distretto notarile di Verona;

Carbognin Ennio, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Monteforte d'Alpone, stesso distretto;

Cravosio Luigi Vittorio, notaio residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Santo Stefano di Camastra, stesso distretto;

Crescimanno Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta;

Farneti Domenico, notaio residente nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Livorno;

Insinga Mario, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Livorno;

Di Renzo Elio, notaio residente nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona;

Martinotti Ezio, notaio residente nel comune di Balzola, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato;

Cracchiolo Vincenzo, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Fara Filiorum Petri, stesso distretto;

Leone Salvatore, notaio residente nel comune di Graglia, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Villanova del Battista, distretto notarile di Benevento;

Firpo Gio Batta, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Ceva, stesso distretto;

De Francesco Domenico, notaio residente nel comune di Filadelfia, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Gizzeria, stesso distretto;

Antonelli Vito, notaio residente nel comune di Modugno, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Grumo Appula, stesso distretto;

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Ofena, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce;

Milazzo Giuseppe, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Castelmassa, stesso distretto;

Lustrì Tito, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Polistena, stesso distretto;

Occhialini Angelo, notaio residente nel comune di Glorenza, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine;

Cantoni Lazzaro, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine;

Salonia Raffaele, notaio residente nel comune di Scillà, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Roncade, distretto notarile di Treviso.

(661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1955, registro n. 2, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof. Gorini Donatella in data 26 gennaio 1953 avverso il conferimento alla prof. Baccarini Rina di un incarico d'insegnamento per l'anno scolastico 1952-53.

(667)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Amoroso di Ernesto, nato a Faenza il 27 marzo 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 15 novembre 1936, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa mista « Pace e Lavoro », con sede in Gonnosnò (Cagliari) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1955, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa mista « Pace e Lavoro », con sede in Gonnosnò (Cagliari) costituita con atto in data 21 maggio 1948 a rogito del notaio dott. Efisio Congiu di Oristano, ed è stato nominato commissario governativo il sig. Rocco Cordiano.

(665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	642 —
1 franco svizzero	»	145,65

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risutanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5% (1950)	888	3.750 —	*Chiavra* Tullio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Strumia Anna Mafalda di Tommaso vedova *Chiavra*, dom. a Verzuolo (Cuneo).	*Chiarva* Tullio fu Giovanni, ecc. come contro, *Chiarva*, dom. a Verzuolo (Cuneo).
Rendita 5%	145974	7.695 —	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Maggi *Aminta* di Virgilio vedova Manzoni, dom. a Germanedo di Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima.	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Maggi *Francesca Emilia Aminta*, ecc. come contro.
Id.	187781	80 —	Nasturzio *Mary* di Silvestro, moglie di Cuneo Alberto, dom. in Genova, vincolato per dote.	Nasturzio *Adalgisa Albina Maria* di Silvestro, ecc. come contro.
Id.	222359	80 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232902	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	237534	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250298	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	589018	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	674491	262,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832178	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	169152	750 —	Ospedale di Santa Croce di San Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Luigia*, Rosa e Cristina fu Carlo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Maria Luisa*, Rosa e Cristina fu Carlo.
P. R. 5% Serie 3ª	5445	22.750 —	Saquella *Michele* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.	Saquella *Michelangelo* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.
Id. Serie 6ª	5446	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 33ª	5447	950 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 34ª	5448	5.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49ª	5449	13.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	5450	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1962)	306	21.000 —	Mariani *Grazia* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Mariani *Maria Grazia* di Roberto, minore ecc. come contro.
Id. (1960)	1467	45.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1951) Serie 44ª	215	100 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5% (1951) Serie 47ª	37	250 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante ved. Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone dom. a Roma.
Id. Serie 51ª	18	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	82	100 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone dom. a Roma.	Come sopra.
Id. Serie 26ª	288	1.000 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Come sopra.
Id. (1962)	289	95.000 —	Saltalamacchia Carmela fu Bartolomeo, nubile, dom. in Napoli con usufrutto a Sarno *Maria Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio dom. a Napoli.	Come contro con usufrutto a Sarno *Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(535) Roma, addì 1° febbraio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

236° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale il sig. Salvatore Spinelli fu Alessandro, domiciliato in Roma, è dichiarato decaduto dalla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fontecchio », sita in comune di Città di Castello, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 29, con il quale è accettata la rinuncia dei signori Leonida, Teodoro e Vittoria Costa e della signora Rosa Matulli, eredi del sig. Ermenegildo Costa, domiciliato in Riolo dei Bagni, provincia di Ravenna, alla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Iolanda », nel comune di Riolo dei Bagni, provincia di Ravenna.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare in perpetuo le sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Scioli », in comune di Casamicciola, provincia di Napoli, accordata originariamente con la denominazione di Terme dott. Lucibello, alla signora Carlotta Coppola, con decreto Ministeriale 18 marzo 1930, è intestata ai signori Ferdinando, Michelino, Elisabetta, Laura ed Agata Scioli, rappresentati dal primo, domiciliato in Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Bagno Freddo od Armaiolo » sita nel comune di Rapolano, provincia di Siena, accordata alla signora Virginia Buoninsegni Tadini con decreto Ministeriale 8 settembre 1940, è intestata al sig. Mario Tadini Buoninsegni, domiciliato a Rapolano Terme, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 30, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale alcalino-litioso-radioattiva denominata « Sorgente Bracca », sita in territorio del comune di Bracca di Costa Serina, provincia di Bergamo, accordata in perpetuo al comune stesso con decreto Ministeriale 17 maggio 1933, è denominata « Sorgente Bracca Antica Fonte ».

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 75, con il quale la concessione mineraria perpetua « Campalli » e la concessione mineraria temporanea « Casino-Lilliano », site nel territorio del comune di Castellina in Chianti, provincia di Siena, di cui è titolare la Società Anonima Ligniti e Derivati, con sede in Castellina scalo, provincia di Siena, sono riunite, previa rettifica delle rispettive aree, in un'unica concessione mineraria temporanea denominata « Lilliano-Campalli », con scadenza al 7 settembre 1987.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 84, con il quale l'area della concessione di mercurio denominata « Cerreto Piano », in territorio dei comuni di Magliano in Toscana e Scanzano, provincia di Grosseto, di cui è titolare la Società Italiana Anonima Mercurio S.I.A.M., con sede in Roma, è ampliata da Ha. 66 ad Ha. 160.

La concessione perde la perpetuità ed avrà la durata di anni 30.

Decreto Ministeriale 19 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 83, con il quale al dott. Giuseppe Palese, residente a Trieste, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di fluorite nella località denominata «Aupa» del comune di Moggio Udinese, provincia di Udine, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 79, con il quale la signora Erminia Sassone in Garzino, domiciliata in Coniolo di Pontestura, provincia di Alessandria, è dichiarata decaduta dalla Facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti nella località « Panella » del comune di Pontestura, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 80, con il quale al sig. Vincenzo Bosco, domiciliato in La Spezia, è accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivare i giacimenti di bentonite e di terre da sbianca nella località « Vinzano Bosco » dei comuni di Solignano e Varano dei Melegari, provincia di Parma.

(663)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(659)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(660)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 settembre 1954, n. 340.2.25/11769, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Cremona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Gioacchino Rigucci, nominato prefetto, ed il prof. Angelo Cioffari, trasferitosi in altra Provincia, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gioacchino Rigucci e del professore Angelo Cioffari, sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza ed il prof. Aristeo Bertola, primario medico degli Istituti ospedalieri di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(554)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 15 marzo 1954, n. 340.2.54/7871, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Pavia con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Arturo Martusciello, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Arturo Martusciello, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia il vice prefetto dott. Luigi Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(574)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 marzo 1954, n. 340.3/8028, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Saverio De Luca, vice prefetto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Saverio De Luca, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro, il vice prefetto dott. Pierino Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(555)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 27 aprile 1954, n. 19452, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, consigliere di prima classe.

Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
De Giorgi prof. Luigi, docente in clinica ostetrica e ginecologica presso l'Università di Napoli;
Fatica dott. Palmerino, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Bottoni Alide, ostetrica condotta.

Segretario:
Zoppoli dott. Gerardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(573)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 5 febbraio 1955).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, n. 4 (quattro) posti di applicato (grado 12°, gruppo C) spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali della Aeronautica od in base all'art 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 marzo 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(672)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. s/4863 div. 3/1 in data 8 luglio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952;

Considerato che a seguito di rinuncia del vincitore regolarmente interpellato a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta veterinaria di Lodi centro;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta veterinaria secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati fra i quali il dott. Giovanni Sfondrini, interpellato a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Sfondrini viene assegnato alla condotta veterinaria di Lodi centro.

Il sindaco del Comune sopra segnato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 10 gennaio 1955

Il prefetto: LIUZZI

(596)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 22441/3ª San. del 2 dicembre 1954, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 22442/Div. 3ª San. del 2 dicembre 1954, col quale l'ostetrica Fresco Maria Gorizia veniva dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Bolano;

Considerato che la predetta ostetrica Fresco Maria Gorizia, come da comunicazione del sindaco di Bolano n. 4336/54 del 10 gennaio 1955, non ha assunto servizio entro il termine prescrittole e che quindi deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti di legge;

Vista la graduatoria del concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Picedi Laura, seconda classificata nella graduatoria delle idonee del concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bolano, in sostituzione dell'ostetrica Fresco Maria Gorizia, rinunciataria.

Il sindaco di Bolano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 24 gennaio 1955

Il Prefetto

(593)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 31 dicembre 1951, n. 9532 San., per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1951 nei consorzi di Delianuova, Oppido Mamertina e Stilo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso celebratosi a Reggio Calabria presso questa Prefettura;

Veduta la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951:

1. Geraci dott. Libero . . . . . punti 53,09
2. Niutta dott. Vincenzo . . . . » 52,92
3. Di Leo dott. Salvatore . . . . » 49,30
4. Fiorenza dott. Francesco . . . . » 48,18
5. Monea dott. Francesco . . . . » 47,65
6. Fugazzotto dott. Antonino . . . . » 47,20
7. Lombardo dott. Nunzio . . . . » 46,13
8. Lo Piano dott. Ugo . . . . » 44,50
9. Lucania dott. Giuseppe . . . . » 43,95
10. Oppedisano dott. Francesco . . . . » 42,97
11. Gregorio dott. Giuseppe . . . . » 42,06
12. Verre dott. Gaetano . . . . » 41,92
13. Marrapodi dott. Francesco . . . . » 41,75
14. Labate dott. Pasquale . . . . » 40,75
15. Scibilia dott. Demetrio . . . . punti 40,50
16. Delfino dott. Nicola . . . . » 40,25
17. Marotta dott. Pietro . . . . » 38,50
18. Turrisi dott. Antonino . . . . » 37 —
19. Billone dott. Carmelo . . . . » 35,50
20. D'Agostino dott. Carmelo . . . . » 35,03

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Reggio Calabria e in quello dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Reggio Calabria, addì 28 gennaio 1955

Il prefetto: Rizzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 31 dicembre 1951, n. 9532 Div. San., per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1951 nei consorzi di Delianuova, Oppido Mamertina e Stilo;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1955 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di cui sopra è cenno;

Viste le istanze dei concorrenti con la indicazione delle sedi elencate per ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso suindicato, ciascuno del posto a fianco indicato:

1) Geraci dott. Libero: Consorzio Oppido Mamertina - Varapodio;

2) Niutta dott. Vincenzo: Consorzio Stilo - Bivongi - Monasterace - Pazzano;

3) Di Leo dott. Salvatore: Consorzio Delianuova - Cosoleto - Scido - Santa Cristina d'Aspromonte.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Reggio Calabria e in quello dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Reggio Calabria, addì 29 gennaio 1955

Il prefetto: Rizzo

(650)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 47135 del 28 ottobre 1954, col quale il dott. Del Vecchio Salvatore veniva assegnato alla condotta medica della frazione Montagna, in seguito a rinunzia di altri concorrenti che lo precedevano nella graduatoria del concorso bandito con decreto prefettizio n. 34866 del 1° marzo 1953;

Visti i telegrammi del sindaco di Montesantangelo in data 5 e 7 gennaio 1955, coi quali viene comunicato che il dott. Del Vecchio Salvatore non ha assunto servizio in tale condotta nei termini stabiliti;

Considerata la necessità di provvedere alla assegnazione, di tale sede, al concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Formoso Gerardo, è assegnato alla condotta di Montesantangelo (consorzio sanitario della frazione Montagna).

Foggia, addì 7 gennaio 1954

Il prefetto: De Luca

(591)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 16943 in data 16 luglio 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Visto il successivo decreto n. 29668 in data 17 dicembre 1954, col quale il dott. Sarno Salvatore è stato assegnato alla condotta veterinaria di Tursi in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del vincitore della condotta stessa ed alle successive rinunzie dei concorrenti idonei che seguono in ordine nella graduatoria di merito approvato con decreto prefettizio n. 16943 in data 16 luglio 1954;

Visto il telegramma in data 12 gennaio 1955, con il quale il sindaco di Tursi comunica la rinunzia al posto da parte del sopracitato dott. Sarno;

Ritenuto che al posto della condotta veterinaria di Tursi, rimasto vacante, va assegnato un altro concorrente idoneo che segue, in ordine, nella sopracitata graduatoria di merito e in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Latorre Filippo, che occupa il 10° posto nella sopramenzionata graduatoria, viene assegnato alla condotta veterinaria di Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 27 gennaio 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(586)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, numeri 24294 e 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 dicembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Pradleves - Monterosso Grana - Castelmagno - è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Malverni Pietro idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Pradleves-Monterosso Grana-Castelmagno.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 17 gennaio 1955

Il prefetto: TORRISI

(590)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8114 del 16 febbraio 1954, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1949;

Visto il proprio decreto n. 8115 del 16 febbraio 1954, con cui il dott. Raccuia Giuseppe di Salvatore, terzo in graduatoria, è stato dichiarato vincitore del concorso predetto ed assegnato alla condotta medica di Ribera, avendo diritto alla precedenza assoluta ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, perchè invalido civile di guerra;

Ritenuto che il dott. Raccuia ha rassegnato le dimissioni dal posto in parola, come da comunicazione in bollo, diretta al sindaco di Ribera e, per conoscenza, a questa Prefettura, pervenuta in data 7 agosto 1954;

Vista la deliberazione n. 89 del 18 dicembre 1954 del Consiglio comunale di Ribera con cui si accettano, con decorrenza 11 agosto 1954, le dimissioni rassegnate dal suddetto dott. Raccuia Giuseppe;

Considerato che il dott. Triolo Giuseppe di Calogero, primo in graduatoria, ha diritto ad essere assegnato al posto predetto;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. il regio decreto 11 marzo 1935 n, 281, e le altre disposizioni legislative al riguardo;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 8115 del 16 febbraio 1954, il dott. Triolo Giuseppe di Calogero è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto prefettizio n. 28235 del 23 settembre 1950, ed assegnato alla condotta medica del comune di Ribera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Ribera.

Agrigento, addì 17 gennaio 1955

Il prefetto: TINO

(587)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 34641 e n. 34642 in data 4 agosto 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Cocucci Leonardo è rimasta vacante la sede di Pesche e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario.

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicate dai candidati;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Magnani è assegnato alla condotta medica di Pesche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 17 gennaio 1955

Il prefetto: ANTONUCCI

(589)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1953, indetto con decreto 23 febbraio 1954, n. 23118/III.a;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Rizzonelli dott. Mario	punti	51,581	su 100
2. Coretti dott. Fulvio	»	51,486	»
3. Deluca dott. Luigi	»	50,938	»
4. Moschen dott. Emilio	»	50.063	»
5. Dameno dott. Francesco	»	48,273	»
6. Nadalini dott. Vincenzo	»	47,925	»
7. Kalswalder dott. Emilio	»	47,90	»
8. Selmi dott. Giorgino	»	47,548	»
9. Attinà dott. Angelo	»	47,329	»
10. Scrinzi dott. Sandro	»	47,045	»
11. Fiore dott. Sante	»	46,848	»
12. Agostini dott. Gianfranco	»	46,659	»
13. de Lutterotti dott. Lodovico	»	46,325	»
14. Paoli dott. Enrico	»	46,116	»
15. Rimeri dott. Luciano	»	46,007	»
16. Pfeifer dott. Giuseppe	»	45,742	»
17. Crespi dott. Nino	»	45,263	»
18. Ravagni dott. Vitaliano	»	45,109	»
19. Simoni dott. Renzo	»	44,954	»
20. Sembianti dott. Gian Antonio	»	44,804	»
21. Zatelli dott. Mariano	»	44,791	»
22. Decaminada dott. Lino	»	44,74	»
23. Ferrari dott. Paolo	»	44,727	»
24. Maistri dott. Nino	»	44,681	»
25. Musumeci dott. Sergio	»	44,348	»
26. Pellitteri dott. Francesco	»	44,206	»
27. Pastorini dott. Aurelio	»	44,128	»
28. Malpaga dott. Mario	»	43,515	»
29. Andreatta dott. Ettore	»	43,164	»
30. Martinelli dott. Primo	»	42,881	»
31. Furlan dott. Achille	»	42,65	»
32. Iotti dott. Valerio	»	42,567	»
33. Vettori dott. Clementino	»	42,18	»
34. Galvagni dott. Osvaldo	»	42,18	»
35. Biasio dott. Lorenzo	»	42,023	»
36. Maggi dott. Gian Battista	»	42 —	»
37. Monchieri dott. Valentino	»	41,93	»
38. De Feo dott. Dante	»	40,83	»
39. Giacomelli dott. Saverio	punti	40,767	su 100
40. Barberi dott. Eduino	»	40,727	»
41. Mantovani dott. Edoardo	»	40,411	»
42. Ausserer dott. Rodolfo	»	40,397	»
43. Vigna dott. Angelo	»	40,017	»
44. Bonato dott. Giovanni	»	39,83	»
45. Ghisellini dott. Arrigo	»	39,543	»
46. Scotton dott. Ettore	»	39,478	»
47. Frenguelli dott. Antonio	»	39,471	»
48. Virdia dott. Pietro	»	39,343	»
49. Botteri dott. Valerio	»	39 —	»
50. Marcoli dott. Candido	»	38,863	»
51. Agostini dott. Silvio	»	38,50	»
52. Cappelletti dott. Isolino	»	37,647	»
53. Roncador dott. Mario	»	37 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 26 gennaio 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto di eguale numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1953;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successivo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso al posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Rizzonelli dott. Mario: condotta consorziale Dro-Drena;

2) Coretti dott. Fulvio: condotta consorziale Caldonazzo-Calceranica-Centa;

3) Deluca dott. Luigi: condotta consorziale Revò-Romallo-Cagnò;

4) Moschen dott. Emilio: condotta consorziale Ragoli-Montagne-Preore-Saone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 26 gennaio 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(613)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.